

Domande frequenti (FAQ)

Prodotti strutturati

(Aggiornato al 10 settembre 2014)

- 1. Affinché un istituto estero ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 lett. a n. 4 della [Legge sugli investimenti collettivi](#) (LICol; RS 951.31) possa distribuire in Svizzera o dalla Svizzera un prodotto strutturato a investitori non qualificati, deve disporre sostanzialmente di una stabile organizzazione in Svizzera conformemente all'art. 4 cpv. 1 lett. b dell'[Ordinanza sugli investimenti collettivi](#) (OICol; RS 951.311). In che misura la stabile organizzazione in Svizzera è tenuta a svolgere un'attività in relazione al prodotto strutturato?**

Presso la stabile organizzazione in Svizzera devono essere disponibili, come requisito minimo, il prospetto temporaneo semplificato e il prospetto definitivo semplificato. Al di là di tale requisito, non è necessario che la stabile organizzazione sia obbligatoriamente coinvolta nella distribuzione del prodotto strutturato.

- 2. Quali società rientrano nella definizione di stabile organizzazione?**

Per stabile organizzazione di un istituto estero ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 lett. b OICol si intende una rappresentanza, una succursale, una filiale nonché una consociata e/o una società del gruppo, purché sia presente una vigilanza consolidata alla quale la società stessa è sottoposta.

- 3. In base a quali criteri si opera la distinzione fra prodotti strutturati e investimenti collettivi di capitale?**

Il criterio dell'adempimento a livello giuridico formale dei requisiti concettuali consente di operare una distinzione tra investimenti collettivi di capitale (artt. 7 e 119 LICol) e prodotti strutturati. La decisione dell'emittente circa la forma giuridica del prodotto come prodotto strutturato o la decisione della direzione del fondo circa la forma giuridica del prodotto come investimento collettivo di capitale deve avvenire sempre prima del lancio dello stesso ed essere comunicata agli investitori (etichettatura; cfr. risposta 5).

L'autorità di vigilanza si riserva la facoltà di intervenire in caso di abuso della forma giuridica e di violazione delle prescrizioni in materia di trasparenza. È il caso, ad esempio, della definizione di un prodotto strutturato come «fondo di investimento e/o investimento collettivo di capitale» e dell'utilizzo del concetto di «fondo di investimento e/o investimento collettivo di capitale» in qualsiasi forma (abbreviazioni comprese), nonché in caso di inganno di qualsiasi tipo, ad esempio se un prodotto strutturato è approvato o sorvegliato da un'autorità di vigilanza, oppure nel caso in cui l'etichettatura di un prodotto

sia insufficiente. Non si deve dare adito ad alcun fraintendimento. Vengono applicate le disposizioni penali ai sensi della LICol.

4. In base a quali criteri bisogna valutare se uno Special Purpose Vehicle (SPV) costituisce un investimento collettivo di capitale, in particolare un SPV estero (con sede e amministrazione principale all'estero)?

La distinzione fra un prodotto strutturato emesso da un SPV e un investimento collettivo di capitale avviene in base al principio illustrato nella risposta 3. Di conseguenza è irrilevante se il SPV emette un solo prodotto («single-issuance»), più prodotti isolati («multi-issuance») (ad es. nel quadro di «cellule» di una Protected Cell Company) o più prodotti non isolati («multi-issuance»), se dal punto di vista giuridico formale non sono soddisfatti i requisiti concettuali degli investimenti collettivi di capitale in conformità agli artt. 7 e 119 LICol.

Se, conformemente al rispettivo diritto nazionale o alla prassi dell'autorità di vigilanza estera competente, un SPV viene classificato come un investimento collettivo di capitale, in questo caso un SPV estero costituisce comunque anche in Svizzera un investimento collettivo di capitale di diritto estero. L'idoneità all'approvazione degli investimenti collettivi di capitale esteri in Svizzera deve essere valutata in ogni singolo caso in base all'adempimento a livello giuridico-formale dei requisiti concettuali degli investimenti collettivi di capitale esteri (artt. 119 e 120 LICol). Se un prodotto strutturato all'estero non è qualificato come investimento collettivo di capitale, in Svizzera può essere distribuito o quotato senza approvazione, se in Svizzera non costituisce un investimento collettivo di capitale in base ad aspetti giuridici formali e risultano adempiuti i requisiti di cui all'art. 5 cpv. 1bis LICol.

5. Per evitare ogni rischio di inganno e confusione, come deve essere riportata l'indicazione che un prodotto strutturato non è un investimento collettivo di capitale e non è soggetto ad autorizzazione da parte dell'autorità di vigilanza per i prodotti strutturati (etichettatura)?

L'indicazione deve essere riportata in posizione preminente (e segnatamente non in note a piè di pagina in caratteri piccoli) nella prima pagina del prospetto semplificato e di tutti gli altri documenti (cfr. anche punto 3 delle [«Direttive concernenti l'informazione degli investitori in materia di prodotti strutturati»](#)).

6. A quali condizioni la distribuzione di un prodotto strutturato riferito a uno o più investimenti collettivi di capitale costituisce la distribuzione indiretta di un investimento collettivo di capitale? A quali condizioni è ammessa la distribuzione indiretta?

Se il valore di un prodotto strutturato dipende per più di un terzo (33,3%) da un investimento collettivo di capitale, si tratta di una distribuzione indiretta di questo investimento collettivo di capitale.

Nei prodotti passivi (statici e non statici), questo valore si riferisce all'atto dell'emissione. Successivi adeguamenti che comportano un superamento di questo valore sono innocui, purché seguano regole definite anticipatamente. Nei prodotti attivi (prodotti con un margine di discrezionalità), il limite si riferisce al momento in cui possono essere prese «decisioni sull'investimento».

La distribuzione indiretta di un investimento collettivo di capitale è inoltre ammissibile se lo stesso investimento collettivo può essere offerto ai rispettivi investitori, e al contempo risultano adempiuti gli altri requisiti di legge in materia di distribuzione applicabili per tali investitori. Ciò significa che un prodotto strutturato, il cui valore dipende al 100% da

- un investimento collettivo di capitale di diritto svizzero che è stato approvato dalla FINMA come investimento collettivo di capitale per investitori non qualificati, può essere distribuito a investitori non qualificati;
- un investimento collettivo di capitale di diritto estero che è stato approvato dalla FINMA per la distribuzione a investitori non qualificati, può essere distribuito a investitori non qualificati;
- un investimento collettivo di capitale di diritto svizzero che è stato approvato dalla FINMA come investimento collettivo di capitale per investitori qualificati, può essere distribuito esclusivamente a investitori qualificati;
- un investimento collettivo di capitale di diritto estero che si rivolge esclusivamente a investitori qualificati e conforme ai requisiti dell'art. 120 cpv. 4 LICol, può essere distribuito esclusivamente a investitori qualificati.

7. In base a quali criteri un prodotto strutturato che si riferisce a un fondo di fondi (fund of funds) può essere distribuito?

Un fondo di fondi deve essere trattato come ogni altro investimento collettivo di capitale. Non si effettua un «look through» sui suoi investimenti; di conseguenza trova applicazione quanto riportato nella risposta 6.

8. In base a quali criteri può essere distribuito un prodotto strutturato che si riferisce a più comparti di un fondo a ombrello?

Più comparti di un fondo a ombrello vengono considerati prodotti indipendenti. È irrilevante se un prodotto strutturato si riferisce a più fondi singoli o a più comparti di un unico fondo a ombrello. Per tutti gli altri aspetti, trova applicazione quanto disposto nella risposta 6.

9. A chi posso rivolgermi per ulteriori domande?

questions@finma.ch oppure tel. +41 (0)31 327 91 00.